



COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno della seduta del 31 / 3 / 2017

N. <u>21</u> del Reg. Data: <u>31 / 3 / 2017</u>	Oggetto:
	Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione aliquote TASI anno 2017.

L'anno duemiladiciassette , il giorno 31 del mese di marzo , alle ore 10,39

nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del

Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblicadi prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrantecon l'assistenza del Segretario Generale Dott. dott. Carlo CasalinoAll'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 12,27 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come

appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio	x	
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico		x
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola	x	
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 26 Totale assenti n. 7

Il Presidente presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alla Finanze dott. Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativi e contabile del Dirigente 2^a Area dott. Pedone, iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno avente per oggetto: “ **Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote TASI anno 2017.**” e depositata agli atti di Consiglio.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Corrado il quale motiva la richiesta di relazionare in merito all'argomento da parte dell'Assessore al ramo, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Quindi interviene **l'Assessore Lignola**, per una breve relazione relativamente alla proposta in esame, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Interviene il **consigliere Procacci** per sollevare perplessità sulla legittimità del provvedimento in mancanza di firma sul parere del Collegio dei Revisori e pertanto chiedere chiarimenti al Segretario Generale, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Seguono, in merito, repliche da parte del **Presidente Ferrante** e, quindi del **Segretario Generale dott. Casalino**, come da allegata resocontazione dattiloscritta; ed ancora da parte del **Presidente**.

A questo punto il **Consigliere Procacci** prosegue con il proprio intervento illustrando e altre motivazioni che, a suo parere, rendono illegittima la proposta di delibera, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Seguono interventi di replica del **Presidente**, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Quindi intervengono il Consigliere **De Toma**, il **Presidente**, il **Consigliere Lops**, il **Consigliere Corrado**, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Entrano in aula il Consigliere Briguglio (ore 12,55), per cui i presenti sono 27; ed il Dirigente dell'Area Finanziaria dott. Pedone.

Il Presidente poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti:

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.27
Assenti:	n.6 (Bottaro – Papagni – Laurora C. – Tomasicchio – De Laurentis - Di Lernia)
Voti Favorevoli:	n.18 (Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio – Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Di Tondo - Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio - Cirillo – Lops)
Voti contrari:	n.7 (Florio – Merra – Lapi – De Toma – Lima – Procacci – Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (Barresi – Corrado)

La proposta di deliberazione viene dichiarata approvata.

Il Presidente, quindi, pone in votazione la immediata eseguibilità del provvedimento innanzi approvato, dandosi per ripetuto il medesimo risultato della prima votazione, ovvero:

Presenti:	n.27
Assenti:	n.6 (Bottaro – Papagni – Laurora C. – Tomasicchio – De Laurentis - Di Lernia)
Voti Favorevoli:	n.18 (Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio – Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Di Tondo - Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio - Cirillo – Lops)
Voti contrari:	n.7 (Florio – Merra – Lapi – De Toma – Lima – Procacci – Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (Barresi – Corrado)

La proposta viene dichiarata approvata.

Pertanto,

L'Assessore alle Finanze, Dott. Luca Lignola, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, riferisce:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTI:

- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30.04.2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote TASI 2015 approvate con Deliberazione del Commissario straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2015, prevedendo il solo adeguamento delle stesse alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 così come segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 ed A/9	2,5 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale (art.11 c.6 del Reg. Comunale IUC-IMU)	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale A/6 – D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	ESENTI
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	ESENTI
Unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESENTI
Altri immobili	ESENTI

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO in ultimo il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - Milleproroghe - che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) degli enti locali;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI:

- il vigente Regolamento sulla IUC;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma è comunque trasmesso allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

VISTO, pertanto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in data 2/3/2017, agli atti;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott. Angelo Pedone in data 1/3/2017;

UDITI gli interventi dell'Assessore, dei Consiglieri, del Presidente e del Segretario Generale di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta,

Con il risultato delle votazioni come innanzi accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) **di richiamare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di confermare** per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante riproposizione di quelle già in vigore per l'anno 2016 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30.04.2016, così come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 ed A/9	2,5 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale (art.11 c.6 del Reg. Comunale IUC-IMU)	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale A/6 – D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	ESENTI
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili	ESENTI

del matrimonio	
Unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESENTI
Altri immobili	ESENTI

- 3) **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) **di fare proprie** le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
- 6) **di confermare** per le scadenze ordinarie della TASI, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno;
- 7) **di confermare** che la TASI, così come l'IMU, rimane in autoliquidazione;
- 8) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n.214.;
- 9) **di dichiarare**, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo Casalino

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

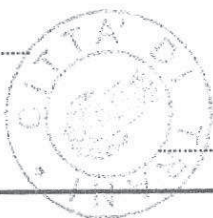
N° 1100 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 14 APR 2017 al 29 APR 2017
è affissa all'albo Pretorio dal
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 14 APR 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

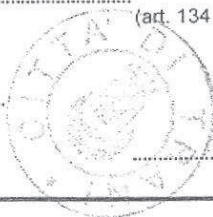


è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

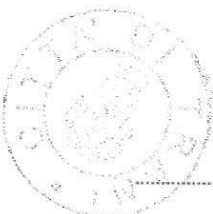
Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 14 APR 2017



Il Funzionario delegato
Dott. Carlo Casalino